



PICCINELLI MAGNOCAVALLO
Dott. ACHILLE
N O T A I O

Allegato "B" al rep. 7213/5180

STATUTO

(approvato dal Consiglio Direttivo il 21 ottobre 2025
e dall'Assemblea degli Associati il 16 novembre 2025)

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, con sede in Brescia, Via F.lli Bandiera n. 22, in forma di associazione volontaria per la Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA DI BRESCIA – ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" ovvero in forma abbreviata "CROCE BIANCA DI BRESCIA O.D.V.".

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Brescia e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

Art. 2

2.1 L'associazione è apolitica e apartitica, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto, e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

2.2 L'associazione si mette al servizio della società civile allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso a coloro che si trovano comunque in situazione di difficoltà.

2.3 L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente Statuto.

Art. 3

3.1 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

3. 2 L'associazione, per perseguire le finalità di cui sopra, si propone di:

- a) trasportare malati e feriti, trasportare organi, sangue ed emoderivati;
- b) prestare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o strutture pubbliche o private, assistenza di primo soccorso ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani;
- c) assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap e a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati;
- d) effettuare e organizzare servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- e) organizzare un nucleo di protezione civile;
- f) aiutare e assistere famiglie indigenti e in difficoltà.

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e, comunque, rientranti nell'ambito relativo ad interventi e prestazioni sanitarie.

3.3 L'Associazione può svolgere, secondo i criteri e i limiti di legge e a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, attività diverse, individuate con apposita delibera dal Consiglio Direttivo, e in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) promuovere, a mezzo di corsi ed eventi anche divulgativi, la formazione tecnica, morale e professionale sul primo soccorso;
- b) partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
- c) operare attività assistenziali di qualsiasi specie;
- d) assistere altri enti analoghi nella loro formazione e crescita.

3.4 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3.5 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da soggetti privati e/o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

Art. 4

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 5

5.1 L'associazione assume per emblema la Croce Bianca in campo azzurro, con la dicitura "BRIXIANA MENTE SUCCURRIT".

5.2 La bandiera dell'Associazione è un drappo bianco in campo azzurro di un lato e lo stemma di Brescia dall'altro.

ASSOCIATI

Art. 6

6.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

6.2 Possono far parte dell'Associazione persone di provata condotta morale e civile che abbiano compiuto i sedici anni di età, nonché enti

privati e pubblici; i minorenni necessitano del consenso dei genitori.

6.3 Possono altresì far parte dell'Associazione altre Organizzazioni di Volontariato, nonché altri Enti del Terzo Settore o comunque non profit, purché il loro numero non sia superiore al 50% di quello delle O.d.V. associate.

6.4 Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. In ogni caso l'ammissione è soggetta a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e l'attività dell'Associazione.

6.5 Gli associati si distinguono in:

- a) onorari;
- b) perpetui;
- c) contribuenti;
- d) attivi (detti anche "militi").

6.6 Ogni associato, ad eccezione dei soci onorari e perpetui, è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo, nonché a tenere un comportamento consono nelle attività interne ed esterne.

6.7 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

6.8 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

6.9 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7

Associati onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze per la dedizione verso l'Associazione; la valutazione di tali circostanze è rimessa al Consiglio Direttivo, che decide sulla base dell'apporto alla vita e allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 8

Associati perpetui sono le persone fisiche o giuridiche che con l'opera loro o con mezzi finanziari contribuiscono, secondo parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo, allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Art. 9

Associati contribuenti sono le persone fisiche o gli Enti che, condividendo fattivamente gli ideali dell'Associazione e sostenendone le finalità, versano le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

10.1 Associati attivi sono coloro che prestano la propria attività per il conseguimento degli scopi associativi.

10.2 Gli Associati attivi assumono in servizio la qualifica di "militi".

10.3 Il numero degli Associati attivi che l'Associazione può tenere in organico è determinato dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze del servizio.

10.4 Gli Associati attivi, così come tutti i volontari che svolgano in modo non occasionale la loro attività in favore dell'Associazione, sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione e sono assicurati, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11

11.1 L'ammissione all'Associazione comporta totale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti e impegna l'Associato a tutti gli effetti statutari e alla disciplina dell'Associazione.

11.2 Tutti gli Associati godono dell'elettorato attivo e passivo. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

11.3 Tutti gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente o a suo incaricato, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente o di suo incaricato.

Art. 12

12.1 La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per omesso versamento della quota associativa, se dovuta;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Disciplina per gravi motivi.

12.2 È escluso qualsiasi rimborso in caso di perdita della qualifica di associato.

Art. 13

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

MEZZI – PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE

Art. 14

PATRIMONIO

14.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dalle entrate, da lasciti, donazioni, oblazioni che pervenissero all'Associazione da privati o da Enti, ed è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

14.2 Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario.

14.3 Le entrate sono costituite da:

- quote versate dagli Associati;
- proventi da convenzioni sviluppate con Enti pubblici e privati;
- proventi da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- qualsiasi altra entrata pervenuta all'Associazione e destinata al raggiungimento degli scopi statutari.

14.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

15.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 È obbligatoria la redazione del bilancio, in conformità alla normativa del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno; in motivati casi di particolare necessità, tale termine può essere prorogato fino al 30 giugno di ogni anno.

15.3 Nella stessa Assemblea deve essere presentato e approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso.

15.4 Al ricorrere delle condizioni di legge, è altresì obbligatoria la redazione del bilancio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

16.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti;
- f) la Commissione di Disciplina.

16.2 Con riferimento a tutti gli organi dell'Associazione, il venir meno in corso di carica dei presupposti per l'elezione o la nomina all'organo richiesti dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti associativi, costituisce causa di decadenza dalla carica.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 17

17.1 L'Assemblea è l'organo collegiale supremo dell'Associazione alla quale possono partecipare decorsi almeno tre mesi dal momento della loro iscrizione (coincidente con l'approvazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente inserimento nel registro degli associati), tutti gli Associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale.

17.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

17.3 L'Assemblea deve tenersi in provincia di Brescia in luogo determinato dal Consiglio Direttivo. E' altresì possibile che l'assemblea si svolga con modalità anche interamente telematiche, purchè tali modalità garantiscano a tutti gli associati il diritto di effettiva partecipazione alla discussione e alle decisioni.

17.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e funge da segretario il Segretario dell'Associazione; in caso di loro assenza, l'Assemblea nomina il proprio presidente e/o il proprio segretario.

17.5 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, che non sia componente del consiglio direttivo o dell'organo di controllo, con delega scritta. Ogni Associato può rappresentare al massimo tre Associati, ovvero cinque Associati nel

caso in cui il numero complessivo degli Associati sia pari o superiore a 500.

17.6 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata con comunicazione contenente il luogo e la data di svolgimento e l'ordine del giorno e può prevedere una seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

La convocazione è effettuata con avviso, da affiggersi all'albo della sede e delle sezioni, nonché con raccomandata, con posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza della ricezione e della data di spedizione, almeno quindici giorni prima della riunione. Ottenuto il preventivo consenso dell'associato, la convocazione può avvenire anche per posta ordinaria o per posta elettronica semplice, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione e con modalità che garantiscano la prova della spedizione.

17.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere disposta dall'Organo di controllo, ovvero, in sua assenza o inerzia, ordinata dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 18

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

18.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo dovranno astenersi dalla votazione.

18.4 Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il venti per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.5 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea appositamente convocata a tal fine e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19

19.1 Compete all'Assemblea:

- dare direttive di carattere generale e deliberare in ordine a quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci annuali consuntivi e di previsione;
- approvare il Regolamento Disciplinare;
- deliberare la modifica dello statuto e quant'altro stabilito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- deliberare, a maggioranza assoluta degli associati, sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nonché del Direttore Sanitario e del Comandante Corpo

Militi se non retribuiti, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

19.2 L'assemblea, inoltre, alle scadenze statutariamente previste, viene convocata per:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- eleggere la Commissione di Disciplina.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

20.1 Gli Associati eleggono ogni quattro anni un Consiglio Direttivo composto da venti membri. Dieci sono eletti tra gli Associati onorari, perpetui e contribuenti e dieci tra gli Associati attivi (militi).

20.2 Gli Associati attivi, durante il periodo in cui esercitano la funzione di Consigliere, con apposita comunicazione indirizzata al Comandante e al Presidente, possono essere esentati dai doveri spettanti ai militi.

20.3 Sono eleggibili alla carica di Consigliere gli associati dopo un anno dall'approvazione del loro ingresso da parte del Consiglio Direttivo.

20.4 L'elezione avviene in un'unica tornata elettorale (in prima e in seconda convocazione) convocata dal Consiglio Direttivo e da tenersi entro sessanta giorni successivi alla scadenza del Consiglio precedente.

20.5 Il voto viene espresso da ciascun Associato a scrutinio segreto; le votazioni si svolgono secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale.

20.6 La consultazione elettorale è valida in prima convocazione qualora vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

20.7 La consultazione elettorale è valida in seconda convocazione quale che sia il numero degli associati partecipanti alla consultazione stessa.

20.8 Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito delle due categorie individuate dal primo comma del presente articolo, sino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione, e in subordine, il più anziano di età.

20.9 Qualora, in base ai voti espressi, non risultino eletti tutti i membri del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto, il Presidente dovrà provvedere tempestivamente a un'ulteriore convocazione elettorale per l'elezione dei Consiglieri a copertura dei posti eventualmente non assegnati sino al raggiungimento dei posti previsti dal primo comma.

20.10 Sino all'integrale elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio Direttivo scaduto.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno nella prima riunione,

convocata entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22

22.1 Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri, su proposta del Presidente:

- fino a tre Vice-Presidenti (di cui uno con funzioni di Presidente Vicario);
- il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;
- l'Economo ed eventualmente un Vice-Economo.

22.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, nell'ipotesi in cui non siano di per sé componenti del Consiglio Direttivo, il Direttore Sanitario, il Comandante del Corpo Militi e i responsabili sanitari ed organizzativi delle Sezioni.

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, coloro che in precedenza abbiano ricoperto la carica di Presidente della Associazione.

Possono essere invitati dal Presidente a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore e altri soggetti che possano fornire al Consiglio il Direttore e altri soggetti che possano fornire al Consiglio un proprio significativo apporto alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23

23.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari, cura che sia data attuazione alle deliberazioni assembleari e consiliari.

23.2 In assenza del Presidente o per suo impedimento tutte le prerogative e gli obblighi spettano al Vice-Presidente Vicario.

23.3 Il Segretario, che è anche Segretario del Consiglio, cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, controlla i libri di cassa e di amministrazione, sovrintende all'attività amministrativa, custodisce, presso la sede della Associazione, gli atti dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, aggiorna il Registro degli associati, cura e dirige la comunicazione all'interno e all'esterno dell'Associazione, svolge gli ulteriori incarichi che dovessero essergli affidati dal Consiglio Direttivo.

23.4 L'Economo sovrintende alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'acquisto di tutti i beni e delle forniture necessarie e alla redazione dell'inventario.

23.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore cui delegare tutta o parte dell'attività amministrativa di cui ai punti 23.3 e 23.4; tale attività sarà esercitata sotto il controllo della Giunta Esecutiva. L'ampiezza della delega al Direttore (della quale deve essere data idonea pubblicità in Associazione), nonché i rapporti con gli altri organi quali il Presidente, il Segretario, l'Economo e il Comandante, saranno decisi dal Consiglio Direttivo in sede di nomina. Se non associato, il Direttore può essere retribuito nella misura ritenuta dal

Consiglio.

Art. 24

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 25

25.1 Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente del Consiglio cessa dalla carica, viene sostituito in seno al Consiglio dal candidato associato che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali (o, in caso di parità, il più anziano per iscrizione all'Associazione), scelto all'interno della medesima categoria (associati onorari, perpetui e contribuenti da un lato, e associati attivi dall'altro). Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

25.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla carica di quei Consiglieri che, senza giustificati motivi, non hanno partecipato per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio.

25.3 Quando il Consiglio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni o dell'intervenuta decadenza di almeno la metà dei membri di una delle categorie di cui si compone (associati onorari, perpetui e contribuenti da un lato, e associati attivi dall'altro), e non sia possibile provvedere alla loro sostituzione ai sensi del punto 25.1, il Presidente (ovvero, in sua assenza, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, in assenza di quest'ultimo, il Segretario, ovvero in ultima istanza l'Organo di Controllo) hanno l'obbligo di provvedere all'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio entro un mese dal verificarsi dell'evento, salvo che manchino meno di due mesi alla scadenza naturale; in tale evenienza il Consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni per provvedere all'ordinaria amministrazione.

Art. 26

26.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea degli associati.

26.2 Il Consiglio ha facoltà di emanare e modificare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Emanando, in particolare i seguenti regolamenti:

- Regolamento della Direzione Sanitaria;
- Regolamento del Corpo Militi;
- Regolamento Elettorale;
- Regolamento delle Sezioni;
- Regolamento Disciplinare.

26.3 I Regolamenti entrano in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Regolamento Disciplinare entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

26.4 Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Direttore Sanitario stabilendo la durata dell'incarico.

Il Direttore Sanitario:

- propone gli indirizzi generali dell'associazione in materia sanitaria;
- impartisce le disposizioni esecutive per ottemperare alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti;

- sovrintende ai corsi di formazione e di educazione sanitaria.

26.5 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comandante del Corpo Militi, stabilendo la durata dell'incarico.

Il Comandante ha il comando del Corpo dei Militi e in tale sua funzione organizza operativamente l'Associazione attuando le delibere del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Direttore Sanitario.

26.6 Il Direttore Sanitario e il Comandante del Corpo Militi possono essere scelti fra gli associati oppure fra persone estranee all'Associazione; se non associati, possono essere retribuiti nella misura ritenuta dal Consiglio.

26.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente Vicario o dal Segretario, ordinariamente una volta ogni quattro mesi o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Deve essere convocato su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio viene convocato per lettera, per posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la certezza sulla data di spedizione almeno sei giorni prima della riunione. Ottenuto il preventivo consenso del consigliere, la convocazione può avvenire anche per posta ordinaria o per posta elettronica semplice, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di tre giorni.

È altresì possibile che il Consiglio Direttivo si svolga con modalità anche interamente telematiche, purché tali modalità garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di effettiva partecipazione alla discussione e alle decisioni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

26.8 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dall'Economo e dal Comandante se componente del Consiglio Direttivo oppure da un consigliere scelto dal Consiglio. La Giunta può invitare alle proprie riunioni il Comandante dell'Associazione e/o il Direttore Sanitario ove non ne fossero già componenti di diritto, nonché, se nominato, il Direttore.

I compiti della Giunta sono:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione da sottoporre al successivo Consiglio;
- svolgere ogni altra competenza del Consiglio su delega di quest'ultimo;
- assumere in via d'urgenza ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia delle sue azioni, determinazione da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio;

- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 27

27.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea; può essere composto da uno a tre membri, scelti anche fra soggetti esterni all'Associazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dagli artt. 2397, Il comma e 2399 del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti l'organo.

27.2 L'Organo di Controllo, qualora collegiale, è presieduto da un Presidente nominato a maggioranza dai componenti nella riunione di insediamento.

27.3 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

27.4 Al fine di poter preservare la necessaria indipendenza, la carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

27.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.

In presenza dei presupposti di legge, esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle prescrizioni normative.

27.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente e anche avvalendosi di collaboratori, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e devono comunicare al Consiglio Direttivo ogni eventuale rilievo.

27.7 Delle attività dell'Organo di Controllo viene informata, con cadenza almeno annuale in occasione della presentazione del bilancio, l'Assemblea.

27.8 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla carica di quei componenti dell'Organo di Controllo che, senza giustificati motivi, non abbiano partecipato per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio.

27.9 Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente dell'Organo di Controllo cessa dalla carica, viene sostituito in seno all'Organo da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero dei voti preferenziali (o, in caso di parità, il più anziano per iscrizione all'Associazione); il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo.

27.10 Quando l'Organo si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni o dell'intervenuta decadenza dell'organo, se

monocratico, o della maggioranza dei suoi membri, se collegiale, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede all'indizione dell'elezione del nuovo Organo entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Art. 28

28.1 Salvo quanto previsto all'art. 30, VI comma del Codice del Terzo Settore, il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea e può essere scelto anche fra soggetti esterni all'Associazione in possesso dei requisiti previsti di legge.

28.2 Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

28.3 Al fine di preservare la necessaria indipendenza, la carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

28.4 Il Revisore vigila sulla correttezza e adeguatezza del bilancio sociale e sulla corretta tenuta delle scritture contabili; può avvalersi di collaboratori e deve comunicare al Consiglio Direttivo ogni eventuale rilievo nelle materie di sua competenza.

28.5 Delle attività del Revisore viene informata, con cadenza almeno annuale in occasione della presentazione del bilancio, l'Assemblea.

GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 29

29.1 Gli associati sono volontari e non vengono remunerati; la qualifica di associato è incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro subordinato o comunque svolto alle dipendenze dell'Associazione.

29.2 Tutte le prestazioni rese dagli associati nelle attività inerenti l'oggetto sociale così come descritto agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, comprese quelle rese in conseguenza dell'appartenenza agli organi associativi, sono gratuite.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 30

30.1 Sono organi disciplinari dell'Associazione la Commissione di Disciplina e il Comandante.

30.2 La Commissione di Disciplina è eletta dagli associati contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, è composta da cinque membri e dura in carica quattro anni. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

30.3 Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente della Commissione cessa dalla carica, viene sostituito in seno alla Commissione da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali (o, in caso di parità, il più anziano per iscrizione all'Associazione). Il nuovo incaricato rimarrà in carica fino alla scadenza della Commissione.

30.4 Quando la Commissione si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni o dell'intervenuta decadenza di tre dei suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede all'indizione dell'elezione della nuova Commissione entro un mese dalla conoscenza del verificarsi dell'evento, esercitando nelle more il potere disciplinare *ad interim*.

30.5 Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei

confronti degli associati devono essere sempre motivate per iscritto.

Esse sono:

- 1) l'ammonimento, la cui comminatoria è di competenza del Comandante;
- 2) la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione, la cui comminatoria è di competenza della Commissione di Disciplina;
- 3) l'espulsione dall'Associazione, la cui comminatoria è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Disciplina.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento espresso al Regolamento di Disciplina.

SCIoglimento

Art. 31

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, appositamente convocata e con le maggioranze espressamente previste dall'art. 18.5.

La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più Liquidatori.

Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso o analogo settore e di identica ispirazione, quali individuate dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 33

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra un associato e l'Associazione viene devoluta a un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia su ricorso della parte più diligente; il collegio arbitrale dovrà pronunziarsi, in via irrituale e secondo equità nel termine di trenta giorni dall'accettazione. La determinazione del collegio viene accettata dalle parti come espressione della loro volontà.

Firmato

SALVADEGO MOLIN UGONI UMBERTA

ACHILLE PICCINELLI MAGNOCAVALLO

(Sigillo)